



SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

IL RESPONSABILE
CRISTINA GOVONI

TIPO ANNO NUMERO
REG. cfr. file SEGNATURA.XML
DEL cfr. file SEGNATURA.XML

Spett.le
Aimag S.p.A.

PEC: segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: Riscontro a vostra nota avente ad oggetto "Regolamento Tipo per la disciplina della Tariffa Rifiuti. Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" (art. 19, D.Lgs. N. 504/1992). - Ns. Prot. PG.2018.0685756 del 16.11.2018.

Con riferimento all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" alla tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si precisa quanto segue.

Il tributo provinciale è stato introdotto dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 al fine di far fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. La stessa norma stabilisce poi che il tributo sia commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sia dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

La tariffa avente natura corrispettiva è introdotta ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare, il comma 667 dell'art. 1 ha previsto, al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", che siano stabiliti con decreto i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

Viale della Fiera, 8
40127 - Bologna (BO)

Tel 051 5276078 /6003 / 6061
Fax 051 5276058

Email: servrifiuti@regione.emilia-romagna.it
PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

A uso interno DP / Classif.

INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5
177	150	50			

 Fasc

ANNO	NUM	SUB
2018	25	

Il comma 668 dell'art. 1 ha stabilito che "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI." Ha inoltre disposto che il Comune nella commisurazione della tariffa possa tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La stessa legge n. 147 del 2013 ha fatto salvo, al comma 666 dell'art. 1, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, precisando che il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, sia applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo".

Per effetto della normativa soprariportata, il tributo provinciale TEFA non parrebbe applicabile alla tariffa avente natura corrispettiva introdotta dai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge 147/2013 istituita in luogo del tributo, in assenza di un'espressa previsione legislativa al riguardo. Una prestazione patrimoniale, secondo il principio costituzionale, non può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 Costituzione).

Lo stesso art. 19 del D.Lgs 1992, n. 504 - la cui applicazione è stata fatta salva dal comma 44 dell'art. 2 del D.lgs. n. 4 del 2008 a partire dal 13 febbraio 2008 con l'abrogazione della lettera n) del comma 1 dell'art. 264 del D.Lgs 152/2006 che aveva invece disposto l'abrogazione della TEFA - si riferisce espressamente ad una tassa rifiuti.

Ciò premesso, il presente parere è reso in un'ottica di collaborazione e non per competenza trattandosi di una norma statale. Si suggerisce pertanto di richiederlo all'Amministrazione statale competente in materia.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CRISTINA GOVONI

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

GV-FB

